



**COMMISSIONE ESPORT**  
**AUTORITÀ DI CONTROLLO E**  
**DI PROMOZIONE DELL'ESPORT**

**Regolamento 2024/01**

---

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL**  
**FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ESPORT –**  
**AUTORITÀ DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELL'ESPORT**



**Regolamento 2024/01**  
**Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione**  
**Esport – Autorità di controllo e promozione dell'Esport**

**Titolo I**  
**Commissione Esport**

**Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla legge 9 maggio 2023, n. 80, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono altresì:
  - a) Per “Codice” la legge 9 maggio 2023, n. 80 (“Codice degli Esport”), e successive modifiche e integrazioni;
  - b) Per “Presidente”, il Presidente della Commissione Esport ai sensi dell’art. 75 del Codice;
  - c) Per “Vicepresidente”, il Vicepresidente della Commissione Esport, ai sensi dell’art. 75 del Codice;
  - d) Per “Componenti”, i membri della Commissione Esport ai sensi dell’art. 75 del Codice.

**Art. 2 (Compiti e poteri della Commissione Esport)**

1. La Commissione Esport:
  - a) monitora e supervisiona le attività svolte dagli Operatori dell’Esport e le Competizioni Esportive, nell’ambito di quanto previsto dal Codice;
  - b) effettua i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, determinando e applicando sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme;
  - c) esamina i reclami e le segnalazioni;
  - d) provvede sui ricorsi presentati dagli Operatori dell’Esport;
  - e) svolge la funzione di Tribunale Esportivo per l’esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione;
  - f) presenta al Segretario di Stato con delega allo Sport una relazione annuale sullo stato delle attività dell’Esport che relaziona al Consiglio Grande e Generale;
  - g) fornisce assistenza per conseguire lo status di Impresa Esportiva e rilasciare qualsiasi autorizzazione per l’esercizio di attività connesse al settore dell’Esport;
  - h) monitora l’efficacia delle leggi che direttamente o indirettamente influenzano l’ambito Esportivo ed effettua o commissiona studi, ricerche o indagini di settore al riguardo necessari;
  - i) fornisce informazioni e rilascia linee guida nell’ambito dell’Esport, anche sulla base delle rilevazioni effettuate;
  - j) promuove attività di divulgazione, formazione e di aggiornamento sia per gli Operatori dell’Esport sia per la cittadinanza;



- k) collabora con organismi governativi e può presentare al Congresso di Stato, per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport, proposte e osservazioni riguardanti la disciplina legislativa in materia Esportiva, tenendo conto dell'evoluzione internazionale della materia;
  - l) cura la tenuta dei Registri e degli archivi di cui al Codice, anche in relazione ai depositi. A tal fine si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Attività Economiche;
  - m) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice ed applica le sanzioni ivi previste;
  - n) coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli atleti e per la prevenzione del doping, adottando le iniziative utili per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterino le prestazioni degli atleti nello svolgimento dell'attività Esportiva;
  - o) esercita le altre attribuzioni previste dal Codice e da ulteriori disposizioni.
2. La Commissione Esport delibera in relazione a tutte quelle attività aventi natura decisionale rispetto alle quali i Componenti devono offrire il proprio contributo per la formazione della volontà collegiale. Le deliberazioni della Commissione Esport sono assunte a maggioranza dei presenti in ciascuna seduta, il cui numero legale minimo è di quattro membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il voto è sempre palese. Il verbale di ciascuna riunione è firmato dal Presidente e viene approvato a mezzo email dagli altri Componenti.
3. La Commissione Esport ha sede nella Repubblica di San Marino e si riunisce preferibilmente per via telematica. Le funzioni di Segreteria tecnico amministrativa sono svolte dall'Ufficio Attività Economiche, presso la cui sede la Commissione Esport è domiciliata.

**Art. 3 (Presidente e Componenti)**

- 1. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Grande e Generale in conformità all'art. 75 del Codice. Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o astensione.
- 2. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Commissione Esport all'interno della Repubblica di San Marino e all'estero in tutti i rapporti con soggetti terzi, inclusi altri Organismi internazionali, salvo diversa deliberazione della Commissione Esport;
  - b) ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma comunque con cadenza almeno bimestrale, convoca le sedute della Commissione Esport, che presiede e coordina;
  - c) può promuovere le liti e resistere per ciò che concerne gli atti di competenza propria o della Commissione Esport, e ha il potere di conciliare e transigere, previa autorizzazione della Commissione Esport.
- 3. La Commissione Esport può deliberare di incaricare uno o più componenti allo svolgimento di compiti specifici e/o alla trattazione di questioni determinate.
- 4. Ciascun Componente si impegna a comunicare, motivandoli, eventuali impedimenti alla partecipazione a una seduta e/o allo svolgimento delle proprie funzioni.



5. Ciascun Componente può chiedere al Presidente la convocazione della Commissione Esport e l'iscrizione di uno o più argomenti all'ordine del giorno; il Presidente provvede a effettuare la convocazione in congruo termine.

**Art. 4 (Cessazione dei componenti)**

1. Ciascun Componente cessa dalla carica: (i) per dimissioni volontarie; (ii) per impossibilità allo svolgimento della propria attività per un periodo superiore a mesi sei; (iii) decorsi cinque anni dal suo insediamento; (iv) per incompatibilità ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, *sub* (i) e (ii), devono essere effettuate al Consiglio Grande e Generale nonché alla Commissione Esport.
3. La Commissione Esport delibera sulla incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo con voto unanime degli altri quattro Componenti.

**Titolo II**  
**Procedimenti**

**Art. 5 (Trasparenza)**

1. La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 5 ottobre 2011, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni si applica ai documenti prodotti o ricevuti dalla Commissione Esport, fatti salvi i limiti derivanti dal segreto di Stato nonché di quanto comunque coperto da segreto.

**Art. 6 (Responsabile del procedimento e Relatore)**

1. Ove occorra, la Commissione Esport nomina un Responsabile del procedimento, scelto fra i Componenti, affinché lo stesso espleti gli adempimenti necessari allo svolgimento del procedimento assegnatogli, svolgendo altresì il ruolo di relatore. Il Responsabile del procedimento effettua le relative attività istruttorie e di definizione del procedimento medesimo, relazionando alla Commissione Esport che procederà alle relative deliberazioni.

**Art. 7 (Procedimento di reclamo)**

1. Chiunque ritenga di essere leso dalla violazione di una disposizione del Codice può, alternativamente, proporre un reclamo formale alla Commissione Esport o adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui all'articolo 69, comma 1, del Codice.
2. A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere proposto utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile dalla Commissione Esport.
3. Ricevuto il reclamo, la Commissione Esport potrà operare collegialmente o nominare un Responsabile del Procedimento, che svolgerà altresì la funzione di Relatore, mediante sua deliberazione nella prima seduta utile.
4. Svolta l'istruttoria preliminare, qualora il reclamo non sia manifestamente infondato e sussistano i presupposti per adottare un provvedimento nei confronti di uno o più Operatori dell'Esport, la Commissione Esport notifica l'avvio del procedimento all'Operatore o agli Operatori medesimi.



5. Il reclamo è deciso dalla Commissione Esport con provvedimento motivato entro centoventi giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine è prorogabile sino a ulteriori novanta giorni, qualora il caso sia di particolare complessità.
6. L'esito del reclamo viene comunicato al reclamante nonché all'Operatore dell'Esport, o agli Operatori dell'Esport, indicato/i nel reclamo.

### **Titolo III**

#### **Amministrazione**

##### **Art. 8** *(Segreteria tecnico amministrativa)*

1. L'Ufficio Attività Economiche svolge le funzioni di segreteria tecnico amministrativa della Commissione Esport.

##### **Art. 9** *(Trasferte)*

1. Le trasferte dei Componenti sono autorizzate dalla Commissione Esport con propria deliberazione.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: nome e cognome; qualifica o incarico ricoperto; luogo di destinazione; scopo della trasferta; giorno e ora della partenza, nonché giorno e ora previsti per il rientro; mezzo di trasporto. Le eventuali rettifiche devono essere comunicate e autorizzate dalla Commissione Esport.

##### **Art. 10** *(Rimborso di spese documentate)*

1. Le spese sostenute dai Componenti per ciascuna trasferta autorizzata sono rimborsate a piè di lista entro il tetto massimo previsto dalle tabelle allegate alla Delibera del Congresso di Stato n. 11 del 7 febbraio 2002 sulla conversione in Euro delle indennità di trasporto e trasferta. Tali spese devono essere debitamente documentate.
2. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico, comunque entro e non oltre giorni sessanta dal termine della trasferta.

### **Titolo III**

#### **Altre disposizioni e disposizioni finali**

##### **Art. 11** *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice.

##### **Art. 12** *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Commissione Esport.